

ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

VISTO l'articolo 1 del Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 30, recante "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2" (GU n.119 del 10-5-2020), che, in considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, al comma 1 autorizza, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalità individuate dall'art. 1 dello stesso Decreto-Legge e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al decreto legislativo n. 196 del 2003.

VISTO inoltre che il predetto articolo 1 prevede:

- al comma 2 che per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di sieroprevalenza basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute;
- al comma 3 che per le finalità di cui al comma 1, l'Istat, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche;
- al comma 4 che l'Istat trasmetta, con modalità sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età rientranti nei

medesimi campioni e che i competenti uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure, le utenze di telefonia dei clienti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilità genitoriale o essere tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni;

- al comma 5:

che, acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell'indagine in corso;

che la Croce Rossa Italiana (CRI), avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4 verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall'Istat, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente articolo. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell'Istat;

- al comma 6 che i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati ai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i risultati delle analisi svolte all'interessato e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «L.Spallanzani», istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto delle Linee Guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019 e successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le finalità di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni;

VISTO, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del citato Regolamento (UE) 2016/679, che individua il Titolare del trattamento nella *“persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]”* ;

VISTO altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del medesimo Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento nella *“persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;

VISTO il D.D. 12 dicembre 2018, con cui il Segretario generale del Ministero della salute, in qualità di esercente le funzioni di Titolare del trattamento dei dati, ha proceduto a individuare nelle figure dei Direttori generali di questo Ministero, nell'ambito della rispettiva competenza, i soggetti designati per lo svolgimento di funzioni e compiti connessi al trattamento dei dati personali;

Vista la deliberazione DOP/1307/2019 del 5 dicembre 2019, con la quale il Presidente dell'Istat, in qualità di esercente le funzioni di Titolare, ha attribuito ai Direttori dell'Istituto specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la deliberazione DOP/505/2020 del 14 maggio 2020, con la quale il Presidente dell'Istat, in qualità di esercente le funzioni di Titolare, ha individuato i Direttori centrali competenti a svolgere le attività di trattamento di dati personali per finalità statistiche nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2, attribuendo ad essi specifici compiti e funzioni connessi ai medesimi trattamenti;

VISTO l'art. 28, paragrafo 1, del menzionato Regolamento, secondo cui *“qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del sopracitato Decreto riguardanti, rispettivamente, il segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto statistico

VISTO l’Accordo tra il Ministero della salute e l’Istat ai sensi dell’art. 26 del su indicato Regolamento (UE) 2016/679 sottoscritto in data 22/05/2020, che prevede, all’art.2 comma 10, che il Ministero della salute, sentito l’Istat relativamente alle operazioni di trattamento per finalità statistiche, provvede a designare quali responsabili del trattamento dei dati i soggetti indicati dal decreto legge n. 30 del 2020;

VISTO l’Atto adottato il 22 maggio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con cui le Regioni e Province autonome e la Croce Rossa Italiana sono state designate responsabili del trattamento dei dati personali afferenti all’indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 di cui al decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

CONSIDERATA la necessità di integrare il citato Atto di designazione con riferimento alle attività svolte dalla la Croce Rossa Italiana nell’ambito della suddetta indagine,

il Ministero della salute

con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, in persona del Direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica dott. Giuseppe Viggiano, designato allo svolgimento delle funzioni e dei compiti connessi al trattamento dei dati personali con il decreto dirigenziale del 12 dicembre 2018 a firma del Segretario generale in qualità di esercente le funzioni di Titolare del trattamento, sentito l’Istat, ad integrazione dell’Atto di designazione dei responsabili del trattamento dei dati personali adottato il 22 maggio 2020, citato nel preambolo,

designa

la Croce Rossa Italiana quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nell'ambito della indagine specificata in premessa, con riferimento all'attività di registrazione nella piattaforma di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, previo consenso dell'interessato, degli indirizzi di posta elettronica degli individui rientranti nel campione individuato dall'Istat, ai fini della trasmissione di un opuscolo illustrativo concernente l'indagine predetta.

Ministero della Salute

Il Direttore generale della Direzione generale
della digitalizzazione, del sistema informativo
sanitario e della statistica
(Giuseppe Viggiano)